

Etichettatura dei tessili, dispositivi di protezione individuale (D.P.I) e materiale elettrico

Normativa di riferimento tessili

- **Direttiva 96/74/CE** relativa alle denominazioni del settore tessile e successive modifiche (ultima **Direttiva 2011/73/UE**)
- **Decreto Legislativo n. 194** del **22/05/1999** attuazione delle Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni nel settore tessile
- **Legge n. 55** del **08/04/2010** disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri

In fase di approvazione

- **Regolamento** relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (abrogherà tutte le direttive)
- **Regolamento** relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi.

Normativa di riferimento tessili

Per informazione

- **UNI EN ISO 3758:2005** - Tessili - Codice di etichettatura di manutenzione mediante segni grafici
- **UNI EN 14682:2008** - Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini - Specifiche
- **UNI EN 14878:2008** - Tessili - Comportamento al fuoco dell'abbigliamento notturno dei bambini - Specifiche

Definizioni

- **tessili:** semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati composti esclusivamente di fibre tessili qualunque sia il procedimento di mischia o unione
- **assimilati a tessili:** prodotti contenenti l'80% in peso di fibre tessili (es. coperture di ombrelloni, materassi, fodere di calzature)

Denominazioni

Le denominazioni utilizzabili sono indicate nell'allegato I del Decreto Legislativo.

Si possono utilizzare le denominazioni solo se il tessile è costituito dalle fibre la cui natura è specificata nella tabella allegata al decreto.

Ad esempio non si può utilizzare la denominazione seta per indicare la forma di fibre tessili in filo continuo, ma solo la fibra avente origine da insetti sericigeni.

Denominazioni

Si può utilizzare la dicitura “puro o tutto” solo se il tessile è composto interamente da una stessa fibra (sono ammesse altre fibre fino al 2% per motivi tecnici, fino al 5% per il ciclo cardato).

Lana vergine: fibra mai incorporata in un prodotto finito e che abbia subito solo operazioni di filatura per ottenere il prodotto.

Si può derogare alla definizione di cui sopra se sono verificate tre condizioni:

- la totalità della lana nella mischia risponde alla definizione
- la quantità non è inferiore al 25%
- è solo con un'altra fibra

in questo caso è obbligatorio esprimere la composizione.

Designazione della composizione

Nel caso di prodotti composti di 2 o più fibre, di cui una rappresenti l'85% in peso, la designazione può essere:

- denominazione fibra con indicazione della %
- denominazione fibre seguita da "minimo 85%"
- composizione percentuale completa del prodotto

Se nessuna fibra raggiunge l'85% del peso totale, vanno indicate percentualmente le prime due, seguite dalle altre in ordine decrescente di peso con o senza percentuale.

Tutte le altre fibre che non raggiungono il 10% possono essere indicate con "altre fibre" seguita da una percentuale globale.

Se si specifica una denominazione di una di queste, allora va indicata la composizione% completa..

Etichettatura

I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati in ogni fase.

L'etichetta o contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento, quando non in vendita al consumatore finale.

L'etichetta o contrassegno devono essere chiari e leggibili e in lingua italiana.

Fatture e documenti di accompagnamento vanno conservati per 2 anni dal fabbricante, importatore e grossista..

Etichettatura prodotti compositi

Se il prodotto è composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa, deve essere presente un'etichetta per ciascuna delle parti (se queste superano il 30% in peso), fatta eccezione per le fodere.

Se due prodotti tessili costituiscono un insieme inseparabili e hanno la stessa composizione fibrosa, deve essere presente una sola etichetta.

Deroghe ed esclusioni

I indicati nell'allegato III derogano alla norma se in uno stato di lavorazione intermedia o finale, ma se riportano una denominazione tra quelle indicate nell'allegati I, allora valgono gli obblighi di etichettatura.

Sono esclusi dall'applicazione della norma:

- prodotti destinati a paesi terzi
- prodotti introdotti in transito
- prodotti importati per perfezionamento
- prodotti dati in lavorazione

Made in Italy

L'impiego della dicitura “Made in Italy” è consentita solo per quei prodotti in cui le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente in territorio nazionale o se almeno 2 delle fasi di lavorazione sono state eseguite sul territorio nazionale e per le altre é verificabile la tracciabilità.

Fasi di lavorazione

Settore tessile:

- filatura
- tessitura
- nobilizzazione
- confezione

Settore pelletteria:

- concia
- taglio
- preparazione
- assemblaggio
- rifinizione

Settore calzaturero:

- concia
- lavorazione tomaia
- assemblaggio
- rifinizione

Settore divani:

- concia
- lavorazione poliuretano
- assemblaggio fusti
- taglio pelle e tessuto
- cucito pelle e tessuto
- assemblaggio
- rifinizione

Settore conciario:

- riviera
- concia
- riconcia
- tintura
- ingrasso
- rifinizione

Alcuni esempi



95% VISCOSA
 VISCOSE
 VISKOSE
 VISCOSE

 5% ELASTAM
 ELASTANE
 ELASTHAN
 ELASTHANNE

100% LINO - LINO
 LINEN - LIN
 LINO - LENEN

etichetta corretta	etichetta non corretta
60% viscosa 40% cotone	40% cotone 60% viscosa <small>(mancato rispetto ordine decrescente)</small>
97% cotone 3% poliestere	97% CO 3% PL <small>(divieto di utilizzo sigle)</small>
70% viscosa 30% seta	70% viscose 30% silk <small>(mancato uso lingua italiana)</small>
100% Kashmir	100% <u>Kasmirette</u> <small>(mancato rispetto denominazioni allegato I D.Lgs. 194/95)</small>
80% cotone 20% <u>elastan</u>	80% cotone 20% lycra <small>(divieto utilizzo marchi commerciali al posto di denominazioni legali)</small>

Sanzioni tessili

Violazione	Art.violato	Sanzione (Art. 15)
Mancanza di etichetta o contrassegno indicante la denominazione e composizione	Art. 8 comma 1	Da 103,00 a 3098,00 €
Omissione dei documenti commerciali di accompagnamento	Art. 8 comma 1	Da 1032,00 a 5164,00 €
Mancata conservazione pr 2 anni dei documenti (fatture, documenti tecnici a amministrativi)	Art. 8 comma 8	Da 258,00 a 4131,00 €

Alle sanzioni di cui sopra non si applica il pagamento in misura ridotta..

Normativa di riferimento D.P.I.

- **Direttiva 89/686/CEE** concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e successive modifiche (ultima Direttiva 96/58CE)
- **Decreto Legislativo n. 475 del 04/12/1992** attuazione delle Direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
- **Decreto Legislativo n. 10 del 02/01/1997** attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuali

Per informazione

- **UNI EN 1836:2008** - Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole (tavola di raccordo con la direttiva)

Definizioni

- **dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):** prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza
- **D.P.I. I categoria:** semplici destinati alla protezione da rischi di danni fisici di lieve entità (occhiali da sole)
- **D.P.I. II categoria:** non rientranti nelle altre 2
- **D.P.I. III categoria:** di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte e lesioni gravi e di carattere permanente

Requisiti essenziali

Si considerano conformi ai requisiti essenziali i D.P.I. Muniti di marcatura CE per i quali il fabbricante o suo rappresentante nella comunità deve esibire, a richiesta, la documentazione tecnica (per i D.P.I. Di I e II categoria l'attestato CE)

Requisiti essenziali

Si presumono conformi ai requisiti essenziali i D.P.I. Conformi alle norme armonizzate.

Sono indicati nell'allegato 2 della decreto legislativo quelli applicabili a tutti i dispositivi di protezione.

Alcuni esempi:

- adeguata protezione contro i rischi
- livelli e classi di protezione
Qualora le diverse condizioni di impiego portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del D.P.I. Devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate
- materiali costruttivi appropriati
- nota informativa completa

Esclusioni

I dispositivi indicati nell'allegato I non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e sono:

- DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.)
- DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.)
- DPI progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.)
- DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente
- Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote

Etichettatura ed informazioni

Come marchio sulla montatura degli occhiali, etichetta o indicazioni sull'imballaggio, o con una combinazione di tutte queste modalità

- marcatura CE
- identificazione del fabbricante o del fornitore
- numero della categoria del filtro
- numero ed anno della norma UNI EN 1836
- se del caso riportare la dicitura “Non adatto all'uso in strada e alla guida” con il relativo simbolo normalizzato
- nel caso di protettori per la visione diretta del sole l'avvertenza che la visione diretta del sole è pericolosa
- nel caso di protettori per la visione diretta del sole l'avvertenza che la visione diretta del sole è pericolosa
- nel caso non sia adatti alla visione diretta del sole la dicitura “Non adatto alla visione diretta del sole”

Informazioni supplementari

Le seguenti informazioni devono essere fornite dal fabbricante o suo rappresentante nella lingua del paese di destinazione:

- nome e indirizzo del fabbricante o fornitore
- tipo e prestazione del filtro, per esempio:
 - fotocromatico con indicazione dei fattori di trasmissione nello stato chiaro e scuro e campo fotocromatico
 - polarizzante con grado di polarizzazione
 - degradante
- istruzioni per manutenzione e pulizia
- spiegazione dei contrassegni
- classe ottica
- posizione del punto di riferimento nel caso sia diverso da quello definito
- posizione del punto di riferimento nel caso sia diverso da quello definito

Sanzioni D.P.I.

Violazione	Art.violato	Sanzione (Art. 14)
Produzione o commercializzazione di D.P.I. Di prima categoria non conformi ai requisiti essenziali	Art. 3 comma 1	Da 7745,00 a , 46481,00 €
Commercializzazione di D.P.I. Privi di marcatura CE (fatto salvo la rispondenza ai requisiti essenziali)	Art.12 comma 4	Da 2582,00 a 15493,00 €
Chiunque non osservi i provvedimenti di regolarizzazione o divieto di commercializzazione emessi dal MSE	Art. 13 comma 4 e comma 7	Da 7745,00 a 46481,00 €

Normativa di riferimento materiale elettrico

- **Direttiva 2006/95/CE** concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- **Legge del 18/10/1977 n. 791** attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
- **Decreto Legislativo del 25/11/1996 n. 626** attuazione della direttiva 93&68/CE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
- **Decreto Legislativo del 31/07/1999 n. 277** modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 626 attuazione della direttiva 93&68/CE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione

Definizioni

- **materiale elettrico alimentato in bassa tensione:** materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua

Esclusioni

- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- prese e spine di corrente per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;

Esclusioni

- materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
- materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea

Requisiti essenziali

Può essere posto in commercio il materiale elettrico costruito a regola d'arte.

I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato I della legge:

- Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
- Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.
- Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
- Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare che le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;

Requisiti essenziali

- Il materiale elettrico e' progettato e fabbricato in modo da assicurare che non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
- Il materiale elettrico e' progettato e fabbricato in modo la protezione dai pericoli di natura non elettrica che possono derivare dal materiale elettrico;
- Il materiale elettrico e' progettato e fabbricato in modo da assicurare che l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste;
- Devono essere previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo;
- Devono essere previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste;
- Devono essere previste misure di ordine tecnico affinché nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo.

Norme armonizzate

Si presume conforme il materiale elettrico che soddisfa le norme armonizzate emanate da vari organismi internazionali (CEN-CENELEC, IEC, IETSI).

Qualora il materiale elettrico costruito in conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per lo Sviluppo Economico può vietarne o limitarne l'immissione sul mercato

Qualora non esistano ancora norme armonizzate si presume rispondente ai requisiti previsti il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro, purché' dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che e' richiesta in Italia

Etichettatura ed informazioni

Direttamente sul prodotto o, qualora questo non sia possibile, sull'imballaggio che lo contiene o sulla scheda ad esso allegata:

- marcatura CE
- identificazione del fabbricante o del fornitore
- tensione di alimentazione in corrente continua e alternata
- frequenza della tensione di alimentazione
- potenza assorbita
- a seconda del prodotto altre informazioni quali classi di isolamento, se per uso interno o esterno, grado di protezione etc..

Tutte le informazioni devono ovviamente essere esposte in lingua italiana

Sanzioni materiale elettrico

Violazione	Art.violato	Sanzione (Art. 9)
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio materiale elettrico, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente	Art. 7 comma 5	Da 20,00 a 129,00 € (a pezzo) non inferiore a 10329,00 e non superiore a 61974,00
Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico privo di marcatura CE	Art, 7 comma 6	Da 20,00 a 129,00 € (a pezzo) non inferiore a 774,00 e non superiore a 4648,00
La mancata conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza della documentazione tecnica	Art. 7 comma 7	Da 5164,00 a 30987,00 €